

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. (omissis) promossa da:

SOCIETÀ

-attore-

Contro

BANCA

-convenuto-

IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 18.7.2013, la società omissis conveniva in giudizio la Banca (omissis) e deduceva che:

- l'istante, in data 09/07/2010, accendeva presso la Banca convenuta, il rapporto di conto corrente n. omissis, sottoscrivendo apposito contratto per lo svolgimento della propria attività di intermediazione;

- con riferimento a tale contratto, successivamente, la società attrice stipulava un contratto di affidamento n. (omissis) come da delibera del 13/08/2010; il rapporto veniva raggugliato al tasso di interessi del 3,2000-3,8000;

- a decorrere dall'01/04/2011, l'Istituto di credito, in modo assolutamente immotivato e unilaterale e senza previamente comunicare alcunché alla società correntista, provvedeva a modificare in pejus le condizioni, determinando l'acuirsi del tasso mensile della scopertura a percentuali insostenibili (dal 3,8000 al 12,7000), con enorme riflesso sugli interessi a debito;

- successivamente, a decorrere prima, dal 06/02/2012, poi, dal 15/05/2012, la Banca procedeva a ulteriori operazioni di modifica *in pejus* delle pattuizioni contrattuali originariamente pattuite;

- la società attrice, riscontrate tali condotte, faceva denuncia all'Istituto di Credito, il quale procedeva ad un parziale riabbassamento dei tassi, senza peraltro ricondurlo ai tassi originariamente pattuiti;

- a seguito di diffida con la quale la società attrice chiedeva l'immediata ripetizione, l'Ufficio Legale dell'Istituto di Credito, con nota del 22/01/2013, comunicava di aver avviato un

Sentenza, Tribunale di Catania, dott. Mariano Sciacca, 08 gennaio 2016, n.75

procedimento di verifica interna delle circostanze reclamate e sottolineava che avrebbe contattato la società cliente al fine di definire la vicenda;

-ciononostante, a distanza poco più di un mese, l'Ufficio Precontenzioso dell'Istituto di Credito contestava l'utilizzo del c/c in analisi "oltre i limiti del fido" e, diffidava alla regolarizzazione del rapporto entro giorni sette, trascorsi i quali avrebbe revocato l'affidamento e trasferito la posizione a sofferenza per l'avvio di ogni azione legale nei confronti dell'attrice;

-a seguito di contestazione da parte della società attrice, l'Ufficio Reclami, verificati i tassi debitori del conto corrente, comunicava che tali verifiche avevano portato gli Organi competenti a deliberare una variazione favorevole del tasso debitore entro fido, il quale era stato portato al 7,00%, con contestuale riaccredito in favore della società attrice di euro 7.394,26, avvenuto a seguito del ricalcolo delle competenze alla data del 31/03/2013.

L'Ufficio Reclami comunicava, inoltre, che, a seguito di variazione, era stato restituito in data 16/04/2013, con accredito sul conto corrente intestato alla sua assistita, l'importo di euro 8.921,00 per interessi non dovuti, maturati dal 01/04/2011 al 31/12/2011.

La nota si concludeva sottolineando che la somma indicata nella comunicazione del 05/03/2013 dovesse, pertanto, considerarsi al netto delle somme riaccreditate e che, quindi, l'esposizione del c/c alla data odierna ammontava ad euro 200.066,49;

-la società attrice riscontrava la superiore nota, con comunicazione-diffida del 09/05/2013, nella quale sottolineava che l'Istituto di credito aveva arbitrariamente rideterminato il tasso debitore entro fido al 7,00%; che le condotte illegittime invero erano perpetrate dall'01/04/2011 al 15/05/2012 e, dunque, nella misura del 3,2000-3,8000%, si chiedeva di riaccreditare gli interessi indebitamente riscossi per tutta la durata del contratto e non già soltanto fino al 31/12/2011; che l'operata rideterminazione aveva lasciato il saldo debitore in extrafido;

Chiedeva, pertanto, volesse il Giudice adito dichiarare l'illegittimo esercizio di ius variandi con riguardo al tasso di interesse convenuto e praticato nella misura del 3,2000% ed il conseguente diritto della società attrice alla rinegoziazione degli interessi passivi dovuto secondo il parametro originariamente praticato; condannare, per l'effetto, la Banca convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente trattenuto per effetto dell'illegittima variazione *in pejus* dei tassi debitori, nella somma che sarebbe risultata effettivamente dovuta a seguito di c.t.u. contabile delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse; in subordine, dichiarare la nullità e/o inefficacia del rapporto di conto corrente n. 933702, al quale erano stati applicati interessi ultralegali non convenuti, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, oneri e spese non dovuti nonché valute antergate e postergate, in assenza di idonea pattuizione; condannare, per l'effetto, la Banca convenuta alla restituzione dell'importo eccedente l'applicazione del tasso legale, nella somma che sarebbe risultata effettivamente dovuta a seguito di disponendo c.t.u. contabile delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse; dichiarare la natura ricognitiva del debito della nota emessa dall'Ufficio Reclami in data 26/04/2013 rispetto alle ragioni reclamate in data 6/13/2012 e, dunque, il conseguente diritto della società attrice alla rinegoziazione degli interessi passivi dovuti secondo il parametro originariamente praticato; dichiarare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell'Istituto di credito ed il conseguente diritto della società correntista al risarcimento dei relativi danni, quantificabili nella misura di euro 100,000,00 o, in quella maggiore o minore, che sarebbe stata valutata equitativamente dal Tribunale; dichiarare il sofferto danno da svalutazione

Sentenza, Tribunale di Catania, dott. Mariano Sciacca, 08 gennaio 2016, n.75

monetaria, nella misura di euro 50,000,00 o in quella che sarebbe stata valutata equitativamente dal Tribunale; riconoscere sulla somma a cui sarebbe stata condannata la Banca convenuta gli interessi con capitalizzazione trimestrale dalla domanda giudiziale, e rivalutazione monetaria per il maggior danno ai sensi dell'art 1224 comma 2 del c.c., fino all'integrale soddisfo; con vittoria di spese e compensi.

Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio l'istituto di credito convenuto depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale assumeva che:

-l'azione intrapresa dalla società attrice si appalesava come tentativo di paralizzare una prevedibile quanto legittima iniziativa giudiziaria della Banca stessa per recuperare le cospicue somme messe a disposizione dell'attrice attraverso un contratto di apertura di credito sul conto corrente n. (omissis);

-l'esposizione raggiunta sul predetto conto, alla data di revoca del fido (10/10/2013), era pari a €. 209.939,86, come da attestazione debitoria già prodotta in originale;

-la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi* e della capitalizzazione;

-la correttezza della determinazione delle valute;

-l'obbligatorietà per gli intermediari di comunicare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia i dati relativi ai soggetti affidati;

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata di condanna della società attrice al pagamento delle somme e degli interessi dovuti.

All'udienza del 17/12/2013, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 VI comma c.p.c e rinviava l'udienza al giorno 24/06/2014 per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Le parti del giudizio depositavano le rispettive memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.

Con ordinanza del 7/3/2015, il GI, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, ritenuto superfluo disporre il ricalcolo del saldo del c/c, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 22/05/2015.

La società attrice depositava istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria del 07/03/2015 nella quale chiedeva volesse il Giudice, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 07/03/2015, proseguire l'istruttoria mediante apposita C.T.U. al fine procedere al ricalcolo degli interessi passivi dovuti secondo il tasso originariamente praticato (3,2000%), ovvero, in subordine, applicando il tasso legale alla luce della nullità e/o inefficacia del rapporto di conto corrente n. (omissis).

All'udienza del 14/9/2015, il GI poneva la causa in decisione con i termini di legge.

Le domande della società attrice sono infondate, ove si consideri che:

Sentenza, Tribunale di Catania, dott. Mariano Sciacca, 08 gennaio 2016, n.75

- dalla documentazione in atti risulta che il tasso d'interesse è stato convenzionalmente pattuito in modo specifico, così come nel contratto del 9.7.2010 risultano chiaramente pattuite tutte le condizioni di conto, espressamente contemplandosi la capitalizzazione bilaterale degli interessi (passivi/attivi);

- che l'applicazione di fatto e per un limitato periodo di tempo di un tasso diverso ha comunque comportato l'applicazione di un tasso inferiore a quello pattuito;

- che certamente non può ritenersi l'applicazione di un tasso inferiore a quello pattuito per un limitato periodo di tempo espressiva di alcuna volontà della banca di rinegoziazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite ovvero di modifica;

- che l'obbligo di comunicazione al cliente ai sensi del TULB è previsto in caso di variazione unilaterale (*in peius*) dei tassi debitori rispetto a quanto pattuito nel contratto originario;

- che comunque l'applicazione di tassi superiori a quello contrattualmente pattuito è stata oggetto di espressa considerazione da parte dell'istituto il quale, come risulta dalla raccomandata a/r datata 26.4.2013, ha provveduto alla restituzione di oltre sedicimila euro in relazione all'iniziativa di rivedere le condizioni contrattuali riaccreditando in favore della società attrice interessi passivi e competenze anteriormente maturate e riscosse; ricontabilizzazione unilaterale la quale avrebbe richiesto da parte della società attrice una ben più pregnante difesa in punto di ricontabilizzazione dei rapporti di dare/avere deducendo in modo specifico, dettagliato e puntuale che l'accredito disposto dalla banca in suo favore peccava per difetto.

Per i medesimi motivi deve ritenersi non censurabile la segnalazione effettuata dalla banca convenuta alla CR della Banca d'Italia per utilizzo extrafido (211.698,05 su un fido di euro 200.000,00), considerando la rilevante esposizione debitoria dell'attrice e la ritenuta legittimità della condotta tenuta dalla banca.

Venendo quindi alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca, ritenuta l'infondatezza delle doglianze della società attrice, letta la documentazione contrattuale prodotta in uno agli c/c, deve condannarsi la società attrice alla restituzione della somma di euro 209.936,86 oltre interessi convenzionali dal 10.10.2013 al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) rigetta le domande della società attrice;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la società attrice alla restituzione di euro 209.936,86 oltre interessi convenzionali dal 10.10.2013 al soddisfo in favore della convenuta;

3) condanna altresì la società attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2015

IL GIUDICE
dott. Mariano Sciacca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS